

	<u>STATUTO</u>	Allegato "H" al n.
	Fondo "SANIMODA"	57135/12929 di rep.
	Art. 1 - Denominazione, Fonte Istitutiva, Durata e Sede	
	In attuazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (C.C.N.L.)	
	stipulati dalle singole associazioni datoriali unitamente al-	
	le organizzazioni sindacali dei lavoratori, è costituito il	
	"Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori	
	dell'industria della moda"	
	in forma abbreviata	
	"Fondo SANIMODA"	
	di seguito denominato "Fondo".	
	Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei	
	lavoratori firmatarie dei CCNL di cui sopra.	
	Il Fondo ha durata illimitata, salve le ipotesi di sciogli-	
	mento di cui all'art. 25 del presente Statuto.	
	Il Fondo ha sede in Milano.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune	
	non costituisce modifica dell'atto costitutivo ed è di compe-	
	tenza del Consiglio di Amministrazione.	
	L'adesione al Fondo di lavoratori e imprese di altri compar-	
	ti, diversi da quelli a cui si applicano i CCNL sopra indica-	
	ti, potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	del Fondo, nel rispetto del presente Statuto.	
	Art. 2 - Forma giuridica	
	Il Fondo assume la forma giuridica di associazione non rico-	
	1	

nosciuta ed è costituito ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 - Scopo

Il Fondo ha lo scopo esclusivo di garantire trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai propri iscritti e al loro nucleo familiare, se iscritto, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità, i requisiti, le condizioni ed entro i limiti previsti dal Regolamento del Fondo.

Il Fondo non ha scopo di lucro e può svolgere solo quelle attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.

Art. 4 - Associati

Sono iscritti al Fondo in qualità di Associati:

- i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento;
- le imprese che applicano il C.C.N.L. di cui all'art.1 del presente Statuto con i lavoratori iscritti al Fondo;
- i dipendenti delle Organizzazioni firmatarie dei CCNL di cui al comma precedente.

Le modalità operative e le procedure di iscrizione sono disciplinate dal Regolamento del Fondo.

L'adesione al Fondo e la permanenza in esso sono deliberati

dal Consiglio di Amministrazione previa integrale accettazione del presente Statuto, degli atti correlati e delle clausole stabilite dalle parti istitutive, ivi incluse quelle relative alla contribuzione.

Art. 5 - Beneficiari

Sono beneficiari delle prestazioni del Fondo i lavoratori di cui all'art. 4 del presente Statuto, associati al Fondo.

Possono essere altresì beneficiari delle suddette prestazioni i componenti del nucleo familiare dei lavoratori associati ed eventualmente i conviventi di fatto, secondo le modalità e i termini specificati dal Regolamento del Fondo.

Art. 6 - Contribuzione

Il Fondo provvederà ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso la contribuzione versata dalle imprese, secondo quanto previsto dai rispettivi CCNL, da eventuali integrazioni derivanti dagli accordi di secondo livello e dalle contribuzioni volontarie versate da ciascun lavoratore associato per sé stesso ed eventualmente per il proprio nucleo familiare.

Il Regolamento del Fondo disciplina i casi di non avvenuta iscrizione e/o di mancato/ritardato versamento, definendo, conseguentemente, le procedure che le imprese e gli associati dovranno seguire per beneficiare delle prestazioni.

Art. 7 - Prestazioni

Il Fondo eroga prestazioni, agli associati ed ai beneficiari

aventi diritto, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti dovuti secondo le previsioni del Regolamento del Fondo.

Le prestazioni di cui al comma precedente vengono erogate secondo i termini e le modalità previste dai piani sanitari deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Art. 8 - Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

1. l'Assemblea dei Delegati;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente e il Vice Presidente;
4. il Collegio Sindacale.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è garantita dal principio di pariteticità.

Art. 9 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

L'Assemblea dei Delegati è costituita, secondo le regole stabilite dal Regolamento Elettorale, da almeno trenta associati delegati, eletti in numero paritetico in rappresentanza dei lavoratori aderenti al Fondo e in rappresentanza delle imprese associate.

Possono partecipare alle elezioni gli associati, secondo le modalità operative fissate nel Regolamento Elettorale.

I Delegati rimangono in carica al massimo sei anni fino all'approvazione del bilancio del sesto esercizio intero dal

loro insediamento e sono rieleggibili.

Qualora uno dei Delegati cessi dall'incarico per qualunque motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme stabilite dal Regolamento Elettorale.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati già in carica all'atto della sua elezione.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

L'Assemblea dei Delegati si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

Il Regolamento Elettorale definisce le procedure in caso di cessazione o decadenza dei Delegati.

Art. 10 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:

- a) delibera sugli indirizzi generali del Fondo;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio Sindacale;
- c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche al Regolamento Elettorale;

	e) delibera gli eventuali compensi in favore degli amministratori e dei sindaci;	
	f) decide e delibera la revoca degli amministratori e dei sindaci;	
	g) esercita l'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci ed eventualmente il soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti;	
	h) su proposta motivata del Collegio Sindacale, delibera sulla nomina del soggetto, iscritto nell'apposito registro, a	
	cui affidare la revisione legale dei conti. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante per l'intera durata	
	dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di questo nel corso del mandato;	
	i) sentito il Collegio Sindacale, delibera sulla revoca dell'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo	
	contestualmente, in conformità a quanto disposto al punto precedente, a conferire il mandato a un altro revisore o a una	
	Società di revisione legale dei conti;	
	j) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:	
	k) delibera circa le eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;	
	l) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine alle operazioni di fusione e accorpamento con altri	

Fondi aventi finalità analoghe;

m) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo, le relative modalità e la nomina dei liquidatori, con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i rappresentanti dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 11 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora, ordine del giorno e trasmissione dell'eventuale documentazione.

L'Assemblea dei Delegati si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o posta elettronica da inviare ai delegati almeno 15 giorni prima la data fissata per la riunione, ovvero 7 giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Delegati ovvero da quat-

			tro componenti del Consiglio di Amministrazione.
			Alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio Sindacale.
			Ciascun delegato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato mediante delega scritta.
			L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno i sette decimi (7/10) dei delegati, ovvero i sei decimi (6/10) dei delegati in seconda convocazione.
			L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.
			L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, dinanzi al Notaio e con la presenza, diretta o per delega, di almeno gli otto decimi (8/10) dei delegati, ovvero i sette decimi (7/10) dei delegati in seconda convocazione.
			L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera a maggioranza degli aventi diritto.
			Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
			Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
			Il Consiglio di Amministrazione è costituito da sei membri,
			8

eletti in numero paritetico in rappresentanza delle imprese e in rappresentanza dei lavoratori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Delegati secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio intero dal loro insediamento e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Il Regolamento Elettorale definisce le procedure in caso di cessazione o decadenza degli Amministratori.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) nominare il Presidente e il Vice Presidente del Fondo, scelti a turno tra i propri componenti rappresentanti le imprese e i lavoratori;

b) deliberare l'organizzazione interna per la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;

	c) nominare, se ritenuto necessario, il Direttore del Fondo;	
	d) definire i piani sanitari di copertura offerti dal Fondo	
	ai propri associati e assistiti;	
	e) definire il modello per la gestione dei rischi sanitari	
	del Fondo;	
	f) definire le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie garantite dal Fondo, anche attraverso	
	l'eventuale affidamento in convenzione a soggetti esterni	
	specializzati;	
	g) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea	
	dei Delegati, il Bilancio previsionale e consuntivo del Fondo;	
	h) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati le	
	modifiche al Regolamento Elettorale e allo Statuto;	
	i) predisporre e approvare il Regolamento del Fondo nonché le	
	sue eventuali modifiche;	
	j) definire i termini e le modalità per la copertura delle	
	spese di gestione del Fondo.	
	Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e deliberazioni	
	Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora, ordine del giorno	
	e trasmissione dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica da spedire	
	ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale	

almeno 7 giorni prima la data fissata per la riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno 1/3 dei componenti lo richiedano.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei componenti e non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale firmato congiuntamente da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, con il doppio voto del Presidente.

E' consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità consentite dalla legge vigente.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e presiede l'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di

	Amministrazione.	
	Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o per espressa delega.	
	Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, convoca gli Organi Statutari, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga affidato dall'Assemblea dei Delegati o dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 16 - Collegio Sindacale - Criteri di costituzione e composizione	
	Il Collegio Sindacale è costituito da al massimo quattro membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei Delegati in numero paritetico in rappresentanza delle imprese e in rappresentanza dei lavoratori.	
	I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio intero dal loro insediamento. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.	
	Nel caso in cui il Collegio Sindacale svolga l'attività di revisione legale dei conti, i relativi componenti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.	

Il Regolamento Elettorale definisce le procedure in caso di cessazione o decadenza dei Sindaci.

Art. 17 - Collegio Sindacale - Attribuzioni

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale accerta inoltre la regolare tenuta della contabilità e redige la relazione sul bilancio consuntivo, depositandola almeno cinque giorni prima la data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Delegati indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

Il Collegio Sindacale può, con proposta motivata, sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, l'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno, dotato dei necessari requisiti professionali previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 18 - Collegio Sindacale - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con contestuale indicazione del luogo, giorno e ora, ordine del giorno

	e trasmissione dell'eventuale documentazione, a mezzo racco-	
	mandata, telefax, telegramma o posta elettronica da spedire	
	ai componenti del Collegio stesso almeno sette giorni prima	
	della data fissata per la riunione.	
	In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione al-	
	meno tre giorni prima della riunione.	
	Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presen-	
	za della maggioranza dei componenti effettivi e le relative	
	deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.	
	Il Collegio Sindacale redige, su apposito libro, il verbale	
	di ciascuna riunione.	
	E' consentito ai Sindaci la partecipazione a distanza median-	
	te mezzi di telecomunicazione nelle modalità consentite dalla	
	legge vigente.	
	I componenti effettivi del Collegio Sindacale assistono alle	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea	
	dei Delegati e sono convocati con le medesime modalità.	
	Art. 19 - Direttore del Fondo	
	Qualora ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Amministra-	
	zione può nominare un Direttore, determinandone, all'atto	
	della nomina, i compiti ed i relativi poteri. Al Direttore	
	compete, in linea generale, l'attuazione delle decisioni del	
	Consiglio di Amministrazione, il supporto al Consiglio di Am-	
	ministrazione nell'assunzione delle scelte di politica ge-	
	stionale ed il coordinamento della struttura operativa del	

Fondo, curando l'efficiente organizzazione dello stesso.

Art. 20 - Comitato Paritetico

Viene costituito un Comitato Paritetico composto da almeno un rappresentante per ogni Parte Istitutiva, con un numero di componenti paritario tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

Il Comitato svolge compiti consultivi in ordine agli indirizzi generali del Fondo ed è periodicamente informato di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo.

Al Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare e proporre agli organi del Fondo le modifiche statutarie ritenute opportune.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro degli organi del Fondo.

Art. 21 - Entrate del Fondo

Le entrate del Fondo sono costituite da:

- i contributi degli associati versati dalle imprese in base alle previsioni della contrattazione collettiva e al Regolamento del Fondo;
- i rendimenti delle disponibilità finanziarie amministrate;
- ogni altro provento o liberalità che concorra ad incrementare il Patrimonio Sociale.

Alla copertura delle spese di amministrazione, il Fondo provvede mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi - il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Am-

ministrazione ed evidenziato in bilancio nonché, se necessario, utilizzando il patrimonio finanziario del Fondo.

Art. 22 - Patrimonio

Il Patrimonio Sociale è costituito da qualsiasi entrata o bene che siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art.21 del presente Statuto.

I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita che in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo Associato per qualsiasi causa.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Il Fondo può ricevere donazioni o altre forme di liberalità effettuate ad incremento del Patrimonio.

Art. 23 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio previsionale e il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio Sindacale, deve essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

Art. 24 - Regolamento del Fondo

Per l'attuazione del presente Statuto, il Fondo si dota di un Regolamento, predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Il Fondo può sciogliersi, oltre che per le cause previste dalle disposizioni di legge, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in vigore per le associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Milano.

F.to Claudio Marenzi

" Tommaso Cancellara

" Riccardo Braccialini

" Astrid Galimberti

" Giovanni Migliavacca

" Alberto Candela

